

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0306/2006

25.9.2006

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Kinga Gál

Relatore per parere (*):
Cem Özdemir, commissione per gli affari esteri

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	42
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	44
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	55
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	60
PROCEDURA	70

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0280)¹,
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0288/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0306/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C xx del xx, pag. xx.

Emendamento 1
Considerando 5

(5) I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo hanno convenuto di *trasformare* l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997 e di estenderne il mandato per trasformarlo in un'Agenzia per i diritti dell'uomo.

(5) I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo *il 13 dicembre 2003* hanno convenuto di *sviluppare* l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, e di estenderne il mandato per trasformarlo in un'Agenzia per i diritti dell'uomo. ***In tale occasione hanno altresì deciso che la sede dell'Agenzia deve rimanere a Vienna.***

Emendamento 2
Considerando 8

(8) Nell'istituire l'Agenzia si deve tenere conto dell'inquadramento normativo delle agenzie europee di regolazione proposto dalla Commissione nell'ambito del progetto di Accordo istituzionale¹ il 25 febbraio 2005.

soppresso

¹ COM(2005) 59 def. del 25.2.2005.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta. ***I settori tematici di attività dell'Agenzia devono essere precisati all'interno di un quadro pluriennale, in modo da definire i limiti dell'attività dell'Agenzia, la quale secondo i principi istituzionali generali non deve fissare un proprio programma d'azione in materia di diritti fondamentali.***

che comprendono quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare quali si riflettono nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta.

Emendamento 4
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Dal momento che l'Agenzia avrà origine dall'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le sue attività continueranno a riguardare i fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, nonché la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali elementi essenziali della tutela dei diritti fondamentali. Si dovrà dedicare la debita attenzione alle categorie vittime di discriminazioni di cui all'articolo 13 del trattato e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 5
Considerando 11

(11) L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario,

(11) L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario,

agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato.

agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato. ***Le istituzioni devono poter richiedere pareri sulle loro proposte legislative o su posizioni adottate nel corso di procedure legislative per quanto concerne la loro compatibilità con i diritti fondamentali.***

Emendamento 6
Considerando 12

(12) Il Consiglio ***dovrebbe*** avere la possibilità di chiedere all’Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea.

(12) ***Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero*** avere la possibilità di chiedere all’Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea.

Emendamento 7
Considerando 13

(13) L’Agenzia deve presentare una relazione annuale ***sulla situazione dei*** diritti fondamentali ***nell’UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario.*** Inoltre, l’Agenzia deve ***lavorare*** relazioni tematiche, ***cioè*** sulle questioni che rivestono un’importanza particolare per le politiche dell’Unione.

(13) L’Agenzia deve presentare una relazione annuale ***sulle questioni relative ai*** diritti fondamentali ***che rientrano nel suo campo di attività; la relazione deve evidenziare anche esempi di buone pratiche.*** Inoltre, l’Agenzia deve ***elaborare*** relazioni tematiche sulle questioni che rivestono un’importanza particolare per le politiche dell’Unione.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con **tutti i** competenti **programmi**, organi **ed** agenzie della Comunità e **con tutti gli organi competenti** dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività del futuro Istituto europeo per la parità di genere.

(15) L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con **tutte le** competenti **istituzioni dell'Unione nonché con gli** organi, **gli uffici e le** agenzie della Comunità e dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività del futuro Istituto europeo per la parità di genere.

Emendamento 9
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L'Agenzia deve cooperare strettamente con gli Stati membri, i quali a tal fine nominano dei funzionari di collegamento nazionali. Essa deve in particolare comunicare con i funzionari di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e gli altri documenti che elabora.

Emendamento 10
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare **sinergie**, come la conclusione di un accordo bilaterale

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare **complementarità e valore aggiunto**, come la

di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, **come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.**

conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti.

Emendamento 11

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Riconoscendo l'importante ruolo della società civile nella tutela dei diritti fondamentali, l'Agenzia deve favorire il dialogo con la società civile e collaborare strettamente con organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali. L'Agenzia deve creare una rete di cooperazione denominata "Piattaforma dei diritti fondamentali" per instaurare un dialogo strutturato e fecondo, nonché una stretta cooperazione, con tutte le parti interessate.

Emendamento 12

Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) L'Agenzia deve essere dotata di un comitato scientifico, a garanzia di un'elevata qualità scientifica delle proprie attività.

Emendamento 13
Considerando 17 ter (nuovo)

(17 ter) Le autorità preposte alla nomina del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico devono puntare a una partecipazione equilibrata di uomini e donne in tali organi. È necessario anche prestare particolare attenzione ad un'uguale rappresentanza di donne e di uomini nel personale.

Emendamento 14
Considerando 18

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso ***avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione*** dell' Agenzia.

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso ***dovrà pertanto essere consultato prima che sia adottato il Quadro pluriennale dell'Agenzia, nonché in merito alle candidature al posto di direttore*** dell' Agenzia.

Emendamento 15
Considerando 19

(19) È opportuno istituire un forum consultivo allo scopo di garantire la rappresentanza pluralistica delle forze sociali della società civile attive nel campo dei diritti fondamentali all'interno delle strutture dell'Agenzia, così da istituire un'efficace cooperazione con tutti i soggetti

soppresso

interessati.

Emendamento 16
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Al personale e al direttore dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione dello statuto e del regime, ivi comprese le norme relative alla revoca della carica di direttore.

Emendamento 17
Considerando 22

(22) L'Agenzia deve essere dotata di personalità giuridica e deve subentrare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questa instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall'Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale. ***La sede dell'Agenzia deve rimanere a Vienna, città che era stata scelta come sede dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 giugno 1997¹.***

(22) L'Agenzia deve essere dotata di personalità giuridica e deve subentrare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questa instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall'Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale.

¹ GU C 194 del 25.6.1997, pag. 1.

Emendamento 18
Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) L'Agenzia deve essere aperta alla partecipazione dei paesi candidati. È inoltre opportuno consentire la partecipazione dei paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione; ciò consentirà infatti all'Unione di sostenere gli sforzi di tali paesi per integrarsi all'Europa, agevolando un progressivo allineamento della loro legislazione a quella della Comunità, nonché il trasferimento di know-how e di buone pratiche, in particolare nei settori dell'acquis che fungeranno da punti di riferimento centrali per il processo di riforma nei Balcani occidentali.

Emendamento 19
Considerando 23

(23) Dal momento che per l'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, tali misure devono essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione stessa.

soppresso

¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 20
Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) L'Agenzia dovrà avviare a tempo debito le necessarie valutazioni delle proprie attività, ivi compresa un'approfondita valutazione del proprio ambito d'azione in relazione a paesi che non sono membri dell'Unione europea; in base a tali valutazioni si dovranno rivedere sfera d'azione, compiti e metodi di lavoro dell'Agenzia.

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali ***quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare*** nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

3. ***Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.***

4. ***Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la***

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali ***ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che comprendono quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali sono rispecchiati*** nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

3. L'Agenzia ***si occupa di questioni relative ai diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario. Può inoltre occuparsi di tali questioni nel quadro del paragrafo 1 nei paesi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nella misura necessaria per il progressivo allineamento del paese interessato alla legislazione comunitaria e in conformità all'articolo 27, paragrafo 2.***

Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Motivazione

L'aggiunta al paragrafo 3 fa seguito alla proposta del Regno Unito di inserire un riferimento alle competenze della Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 22 Articolo 4

1. Per conseguire *gli obiettivi* di cui all'articolo 2 l'Agenzia:

a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni *della Comunità*, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi *e* da organizzazioni internazionali **interessati**;

b) predispone metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

c) svolge, collabora a o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e

1. Per conseguire l'*obiettivo* di cui all'articolo 2 **e nei limiti delle sue competenze di cui all'articolo 3**, l'Agenzia:

a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni *dell'Unione*, **dagli organi, dagli uffici e** dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi, **da** organizzazioni internazionali **e in particolare dagli organi competenti del Consiglio d'Europa**;

b) predispone metodi **e norme** idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

c) svolge, collabora a o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e

di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. **Convoca altresì riunioni di esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;**

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni **di ordine generale**, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Consiglio quando quest'ultimo, in applicazione **dell'articolo 7, paragrafo 1**, del trattato sull'Unione europea, **chiede a personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in un determinato Stato membro ovvero quando riceve una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e quando, pronunciandosi secondo la procedura indicata nei suddetti paragrafi dell'articolo 7, ha chiesto la consulenza tecnica dell'Agenzia;**

f) pubblica un rapporto annuale **sulla situazione dei** diritti fondamentali, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette;

g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;

h) pubblica una relazione annuale sulla sua attività;

i) **rafforza la cooperazione** con la società civile, **comprese le organizzazioni non governative, le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica dei diritti fondamentali, in particolare promuovendo il dialogo a livello europeo e**

di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

d) formula **e pubblica**, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni **tematiche specifiche**, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

e) mette le sue competenze tecniche a disposizione **del Parlamento europeo e del Consiglio** quando quest'ultimo **riceve una proposta** in applicazione **dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2**, del trattato sull'Unione europea;

f) pubblica un rapporto annuale **sulle questioni relative ai** diritti fondamentali **che rientrano nei settori di attività dell'Agenzia**, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette;

g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;

h) pubblica una relazione annuale sulla sua attività;

i) **elabora una strategia di comunicazione e promuove il dialogo** con la società civile **per sensibilizzare i cittadini sui diritti fondamentali e per informarli attivamente sulle proprie attività;**

partecipando se del caso a dibattiti o riunioni a livello nazionale;

j) organizza, insieme agli altri soggetti interessati, conferenze, campagne, tavole rotonde, seminari e riunioni a livello europeo;

k) predispone una strategia di comunicazione diretta a sensibilizzare il vasto pubblico, crea un fondo documentario aperto al pubblico ed elabora materiale didattico, promuovendo la cooperazione ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre fonti di informazione.

2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni *predisposte dall’Agenzia nello svolgimento dei compiti indicati dal paragrafo 1 non riguardano la legalità delle* proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 250 del trattato, *la legalità delle* posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito dei procedimenti legislativi *o* la legalità degli atti di cui all’articolo 230 del trattato. *Non riguardano neppure* la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell’articolo 226.

2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni *di cui al paragrafo 1 possono riguardare le* proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 250 del trattato *o le* posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito dei procedimenti legislativi *solo qualora l’istituzione interessata ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d).* *Tali conclusioni, pareri e relazioni non riguardano* la legalità degli atti di cui all’articolo 230 del trattato *o* la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell’articolo 226.

Emendamento 23
Articolo 5

1. *La Commissione* adotta un Quadro pluriennale *per l’Agenzia, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2. Il Quadro pluriennale:*

a) è valido per cinque anni;

b) definisce i settori tematici dell’attività dell’Agenzia; questi settori devono sempre

1. *Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, tenendo debitamente conto degli orientamenti che emanano dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio nel campo dei diritti fondamentali,* adotta un Quadro pluriennale, *sulla base di una proposta della Commissione.*

contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;

c) rispetta le priorità dell'Unione quali definite negli obiettivi strategici della Commissione;

d) tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia, e

e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della Comunità.

2. L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di rispondere a richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e lettera e) che ricadano al di fuori di tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

3. L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.

4. Il programma di lavoro annuale, adottato secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), rispetta il programma di lavoro annuale della Commissione, ivi comprese le ricerche e le sue attività in campo statistico nel quadro del Programma statistico comunitario.

2. Il Quadro pluriennale è valido per cinque anni, e deve essere coerente con le priorità e gli obiettivi strategici dell'Unione e compatibile con le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'Agenzia.

3. L'Agenzia svolge i propri compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Nondimeno risponde altresì alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), che ricadano al di fuori di tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

4. L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. ***L'Agenzia realizza e coordina le necessarie reti di informazione. Dette reti sono concepite in modo da*** garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, basate sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati.

2. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia, per ***evitare duplicazioni*** e garantire l'uso ottimale delle risorse, tiene conto delle informazioni ***esistenti, di qualsiasi provenienza, e in particolare*** delle attività ***già effettuate***:

a) da istituzioni, organismi, uffici ed agenzie della Comunità;

b) ***da istituzioni, organismi, uffici ed agenzie degli Stati membri***; e

c) ***dal Consiglio d'Europa*** e da altre organizzazioni internazionali.

1. ***Al fine di*** garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, basate sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro, e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati, ***l'Agenzia:***

a) realizza e coordina reti di informazione, come la rete di esperti indipendenti sui diritti fondamentali, e utilizza le reti esistenti;

b) organizza riunioni di esperti esterni; e

c) crea, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.

2. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia, per ***assicurare la complementarità*** e garantire l'uso ottimale delle risorse, tiene conto, ***se del caso***, delle informazioni ***raccolte*** e delle attività ***intraprese, in particolare:***

a) da istituzioni e organismi dell'Unione e da uffici ed agenzie della Comunità, dell'Unione e degli Stati membri;

b) dal Consiglio d'Europa, facendo riferimento alle conclusioni e alle attività dei suoi meccanismi di monitoraggio e di controllo e del suo Commissario per i diritti umani; e

c) dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

Emendamento 25
Articolo 8, titolo e paragrafi -1 (nuovo) e 1

Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale ed *européeo*

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agencia coopera con *enti ed* organismi governativi e *non governativi* competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri *e a livello europeo*.

Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e *internazionale*

-1. Per assicurare una stretta cooperazione con gli Stati membri, ciascun Stato membro nomina un funzionario di governo come funzionario di collegamento nazionale. L'Agencia trasmette ai funzionari di collegamento nazionali tutti i documenti elaborati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i).

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agencia coopera con:

– organismi governativi *ed enti pubblici* competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri, *comprese le istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo;*

– *l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (UIDDU o ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.*

Emendamento 26 Articolo 9

L'Agencia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agencia. Tale accordo comprende *l'obbligo* del Consiglio d'Europa

Per assicurare complementarità e valore aggiunto, l'Agencia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5 *e alla cooperazione con la società civile in conformità con l'articolo 9 bis*. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo

di *designare* una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell' Agenzia in conformità con *l'articolo 11*.

scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l' Agenzia. Tale accordo comprende *la nomina da parte* del Consiglio d'Europa di una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione *e dell'ufficio di presidenza* dell' Agenzia in conformità con *gli articoli 11 e 12*.

Emendamento 27
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Cooperazione con la società civile e istituzione di una Piattaforma dei diritti fondamentali

1. L'Agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive a livello nazionale, europeo o internazionale nel settore dei diritti fondamentali, ivi comprese la lotta contro il razzismo e la xenofobia e la tutela delle minoranze. A tal fine l'Agenzia istituisce una rete di cooperazione, denominata "Piattaforma dei diritti fondamentali", composta di organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, di sindacati e di associazioni dei datori di lavoro, di enti sociali e professionali interessati, di chiese, di associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, di università e di altri esperti qualificati di organismi e organizzazioni europei e internazionali;

2. La Piattaforma costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e messa in comune di conoscenze, e assicura una stretta cooperazione fra l'Agenzia e le parti interessate.

3. La Piattaforma è aperta a tutte le parti interessate e qualificate in conformità col paragrafo 1. L'Agenzia può rivolgersi ai membri della Piattaforma a seconda delle

necessità specifiche legate a settori che figurano fra le priorità dell'Agenzia.

4. L'Agenzia invita la Piattaforma in particolare a:

a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a);

b) fornire un ritorno di informazioni e proporre al consiglio di amministrazione misure per dare seguito al rapporto annuale di cui all'articolo 4, paragrafo, 1, lettera f); e

c) comunicare al direttore e al comitato scientifico risultati e raccomandazioni di conferenze, seminari e riunioni attinenti all'attività dell'Agenzia.

5. La Piattaforma è coordinata sotto l'autorità del direttore.

Emendamento 28
Articolo 10, lettere c) e d)

- c) un *direttore*;
- d) un *Forum*.

- c) un *comitato scientifico*; e
- d) un *direttore*.

Emendamento 29
Articolo 11

1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:

- a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro;

1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:

- a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro *che ricopra responsabilità di alto livello in un istituto*

nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo o in altra organizzazione pubblica o privata;

b) una personalità indipendente designata dal Parlamento europeo;

c) una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa;

d) due *rappresentanti della* Commissione.

c) una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa;

d) due *persone designate dalla* Commissione, *di cui:*

– la prima è una personalità indipendente scelta fra persone la cui competenza ed esperienza nel settore dei diritti fondamentali è universalmente riconosciuta,

– la seconda è un rappresentante della Commissione.

Le persone di cui alla lettera a) devono:

– ricoprire responsabilità di alto livello nella gestione di un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo; oppure

– possedere una profonda esperienza nel campo dei diritti fondamentali, maturata nel contesto di altre istituzioni o organismi indipendenti.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati.

L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione.

2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione che sono designati è di cinque anni. Questo mandato è rinnovabile una sola volta.

Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti sulla base dei quali è stato designato, questi ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro per la restante durata del

mandato.

3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Ogni componente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto.

4. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Agenzia. In particolare, deve:

a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione; il programma deve essere consono alle risorse finanziarie e umane disponibili. Il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

b) adottare le relazioni annuali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettere f) e h), nelle quali i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

c) nominare e, se necessario, revocare il direttore dell'Agenzia;

d) adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell'Agenzia;

e) esercitare l'autorità disciplinare sul direttore;

f) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 5;

g) adottare il regolamento interno dell'agenzia sulla base di un progetto

3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Ogni componente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto.

4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei supplenti è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.

presentato dal direttore, previo parere della Commissione;

h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 11;

i) adottare le misure necessarie per l'applicazione dei regolamenti e delle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 3; e

j) adottare le disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2.

5. Il consiglio di amministrazione può delegare all'ufficio di presidenza qualsiasi potere ad eccezione di quelli necessari per le materie di cui alle lettere a), b), c), d), g) e h) del paragrafo 4.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto

5. Fatti salvi i casi di sostituzione ordinaria o di decesso, il mandato di un membro o di un membro supplente termina solo quando egli dà le proprie dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un membro supplente non soddisfi più il requisito dell'indipendenza, egli ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla nomina di un nuovo membro o membro supplente per la restante durata del mandato. Essa vi provvede altresì nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia stabilito, sulla base di una proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, che un membro o un membro supplente non soddisfa più il requisito dell'indipendenza. Se la restante durata del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o membro supplente può avere l'intera durata di cinque anni.

6. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente e gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13 fra i propri membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile

decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

7. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione una volta l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

una volta.

7. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Agenzia. In particolare, deve:

a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Agenzia in accordo col Quadro pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico; il programma deve essere consono alle risorse finanziarie e umane disponibili e tener conto delle attività di ricerca e statistiche della Comunità; il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

b) adottare le relazioni annuali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e h), nella seconda delle quali, in particolare, i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; fatto salvo l'articolo 12 bis, quinto comma, il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei Conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

c) nominare e, se necessario, revocare il direttore dell'Agenzia;

d) adottare il progetto di bilancio annuale e il bilancio annuale definitivo dell'Agenzia;

e) esercitare i poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 2, nei confronti del direttore e l'autorità disciplinare sul direttore;

f) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 5;

g) adottare il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione e del comitato scientifico;

h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 11;

i) adottare le misure necessarie per l'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 3;

j) adottare le disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;

k) nominare e revocare i membri del comitato scientifico, a norma dell'articolo 12 bis, primo e terzo comma; e

l) stabilire che un membro o un membro supplente del consiglio di amministrazione non soddisfa più il requisito dell'indipendenza, ai sensi del paragrafo 5.

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

8. Il consiglio di amministrazione può delegare all'ufficio di presidenza i suoi poteri ad eccezione di quelli necessari per le materie di cui al paragrafo 7, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).

8 bis. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 6 e alle lettere a), b), c), d), e), g), k) e l) del paragrafo 7, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti

i membri. Ciascun membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il suo supplente, dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 7, lettere a), b), g) e k).

8 ter. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte all'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

8 quater. Il direttore o il vicedirettore del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie della Comunità competenti, degli organi dell'Unione e delle altre istituzioni internazionali di cui agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione *e* da due **rappresentanti della Commissione**.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da **altri** due **membri del consiglio di amministrazione eletti dallo stesso a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, e da una delle persone designate dalla Commissione quali membri del consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa quale membro del**

consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza in qualità di osservatore.

Emendamento 31
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Il comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto di undici personalità indipendenti, altamente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione nomina i membri a seguito di un invito a presentare candidature e di una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della commissione competente del Parlamento europeo e tenuto conto dei pareri da essa formulati. Il consiglio di amministrazione garantisce una rappresentanza geografica equilibrata. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 11, paragrafo 7, lettera g), stabilisce i criteri dettagliati per la nomina del comitato scientifico.

Il mandato dei membri del comitato scientifico dura cinque anni e non è rinnovabile.

I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o qualora siano permanentemente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più il requisito dell'indipendenza, egli ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. In alternativa, su proposta di un terzo dei propri membri, il

consiglio di amministrazione può dichiarare che la persona in questione non soddisfa più il requisito dell'indipendenza e revocarla. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la restante durata del mandato, conformemente alla procedura vigente per i membri ordinari. Se la restante durata del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può avere l'intera durata di cinque anni. L'elenco dei membri del comitato scientifico viene pubblicato e aggiornato sul sito web dell'Agenzia.

Il comitato scientifico elegge un presidente e un vicepresidente per un mandato di un anno.

Il comitato scientifico è garante della qualità scientifica delle attività dell'Agenzia, attività che esso orienta in tal senso. A questo fine il direttore associa tempestivamente il comitato scientifico alla preparazione di tutti i documenti elaborati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i).

Il comitato scientifico adotta le proprie decisioni alla maggioranza dei due terzi. Esso è convocato dal presidente quattro volte l'anno. Se del caso, il presidente avvia una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri del comitato.

Emendamento 32
Articolo 13

1. L'Agenzia è *posta sotto la direzione di* un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione *a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione*. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità

1. L'Agenzia è *diretta e rappresentata da* un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione *in conformità della procedura di cooperazione ("concertazione") di cui al paragrafo 2*. Il direttore è nominato sulla base dei propri

amministrative e manageriali *nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.*

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

3. Il direttore è responsabile per:

a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4;

meriti personali, *della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali e delle sue capacità amministrative e manageriali.*

2. La procedura di cooperazione si svolge nel modo seguente:

a) sulla base di un elenco compilato dalla Commissione a seguito di un invito a presentare candidature e di una procedura di selezione trasparente, i candidati, prima di essere nominati, sono invitati a prendere la parola dinanzi al Consiglio dell'Unione europea e alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere a dei quesiti;

b) il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea formulano un parere sui candidati e stabiliscono il loro ordine di preferenza;

c) il consiglio di amministrazione nomina il direttore tenendo conto di tali pareri.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Nel corso degli ultimi nove mesi del mandato la Commissione valuta in particolare i risultati conseguiti dal direttore e gli obblighi e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.

Tenendo conto della relazione di valutazione e solo quando gli obblighi e le necessità dell'Agenzia lo giustificano, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione, prorogare

b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia;

c) tutte le questioni relative al personale, e in particolare per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

d) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

e) l'esecuzione dei bilanci dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20; e

f) l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.

4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.

una sola volta il mandato del direttore per un periodo massimo di tre anni.

Il consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo la propria intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione adotti ufficialmente la decisione di prorogare il mandato, il direttore può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere ai quesiti formulati dai membri.

Nel caso in cui il mandato non venga prorogato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

4. Il direttore è responsabile per:

a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, e in particolare per la preparazione e la pubblicazione dei documenti elaborati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), in cooperazione con il comitato scientifico;

b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia;

c) tutte le questioni relative al personale, e

in particolare per l'esercizio nei suoi confronti delle competenze di cui all'articolo 23, paragrafo 2;

d) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

e) l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20;

f) l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale; il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio;

g) la cooperazione con i funzionari di collegamento nazionali; e

h) la cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della Piattaforma dei diritti fondamentali, in conformità all'articolo 9 bis.

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione.

5. Il direttore svolge i propri compiti in modo indipendente. Egli rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.

5 bis. Il direttore può in qualsiasi momento essere invitato dal Parlamento europeo o dal Consiglio a partecipare a un'audizione su questioni legate alle attività dell'Agenzia.

5 ter. Il direttore può essere revocato prima del termine del suo mandato dal consiglio di amministrazione, su proposta di un terzo dei suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della revoca.

Articolo 14

soppresso

Forum dei diritti fondamentali

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione. Il numero di detti membri è limitato a 100. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.

3. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del Forum ma possono assistere alle riunioni.

4. Il Forum costituisce un meccanismo di scambio di informazioni con riferimento alle questioni relative ai diritti fondamentali e di messa in comune di conoscenze. Esso provvede a mantenere una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le parti interessate.

5. Il Forum:

– formula proposte volte all'elaborazione del programma di lavoro annuale adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a); e

– fornisce un ritorno di informazioni e propone misure per dare seguito al programma annuale sulla base di una relazione annuale relativa alla situazione dei diritti fondamentali, adottata a norma

dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b).

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce una volta all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.

7. L'Agenzia garantisce il sostegno tecnico e logistico necessario al Forum, nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

Emendamento 34
Articolo 15, paragrafo 2

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore **e i membri del Forum** si impegnano ad agire nell'interesse generale. A tal fine essi rendono una dichiarazione **d'impegno**.

2. I membri **e i membri supplenti** del consiglio di amministrazione, **i membri del comitato scientifico** e il direttore si impegnano ad agire nell'interesse generale. A tal fine essi rendono una dichiarazione **d'interessi nella quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere considerati in contrasto con essa. Tale dichiarazione è resa per iscritto al momento dell'entrata in carica e viene modificata in caso di cambiamenti riguardo a tali interessi. La dichiarazione è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.**

I membri del consiglio di amministrazione nominati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il direttore e i membri del Forum si impegnano ad agire in modo indipendente. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'interesse nella quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese annualmente

per iscritto.

Emendamento 35
Articolo 16, titolo e paragrafi 1 e 2

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta **disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.**

Trasparenza e accesso ai documenti

1. **L'Agenzia elabora buone pratiche amministrative per garantire alle proprie attività il più elevato grado di trasparenza possibile.** Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta **un regolamento specifico per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Tale regolamento riguarda, fra l'altro:**

- **la pubblicità delle riunioni,**
- **la pubblicazione dei lavori dell'Agenzia, compresi quelli del comitato scientifico, e**
- **l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.**

Emendamento 36
Articolo 19, paragrafo 3

3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse:

a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"); nonché

b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, **un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione").**

Tali entrate possono essere integrate da pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi **nel quadro dell'attuazione dei**

compiti di cui all'articolo 4.

Tali entrate possono essere integrate da:

a) contributi volontari versati dagli Stati membri; nonché

b) eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui agli articoli 8, 9 o 27.

Emendamento 37
Articolo 22, paragrafo 4

4. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio. ***I contratti di lavoro conclusi dall'Osservatorio prima dell'adozione del presente regolamento sono onorati.***

4. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio.

Emendamento 38
Articolo 23, paragrafi 1 e 2

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.

2. Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina.

1. Al personale ***e al direttore*** dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.

2. Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina ***dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a concludere i contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.***

Emendamento 39
Articolo 27

Partecipazione di paesi candidati o potenzialmente candidati

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi **che hanno** concluso un accordo di associazione **con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.**

2. **In tal caso** le modalità di partecipazione sono stabilite con decisione del pertinente Consiglio di associazione. Tale decisione **precisa le competenze e l'assistenza da offrire ai suddetti paesi e**, in particolare, **stabilisce** la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione.

3. **L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli**

Partecipazione di paesi candidati e di paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione **dei paesi candidati e dei paesi con cui la Comunità europea ha** concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. **La partecipazione di tali paesi e le relative** modalità sono stabilite con decisione del pertinente Consiglio di associazione, **tenuto conto dello status specifico di ciascun paese.** Tale decisione **stabilisce**, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, **nel quadro stabilito agli articoli 4 e 5**, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione.

articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Emendamento 40
Articolo 29

Articolo 29

soppresso

Procedura

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa.**
- 3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.**

Emendamento 41
Articolo 30

1. L'attuale mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia scade il 31 dicembre 2006. La Commissione adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 11 possa iniziare **il suo mandato il 1° gennaio 2007.**
2. **La Commissione avvia** la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

1. L'attuale mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia scade il 31 dicembre 2006. **Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** la Commissione adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 11 possa iniziare **i propri lavori a tempo debito.**
2. **Le parti interessate avviano** la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per **un periodo non superiore a 18 mesi**, in attesa della conclusione della procedura di *selezione* di cui al paragrafo 2.

4. Qualora il direttore non voglia o non possa prorogare il proprio mandato in conformità del paragrafo 3, il consiglio di amministrazione nomina un direttore ad interim alle medesime condizioni.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può **nominare un direttore ad interim o** prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per **il periodo più breve possibile**, in attesa della conclusione della procedura di *nomina* di cui al paragrafo 2.

Emendamento 42
Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3

1. L'Agenzia effettua regolari valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività che comportano spese ingenti. **Essa** comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.

2. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

3. Entro il **31 dicembre 2009** l'Agenzia commissiona **una effettuare** una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali **e** include un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi **estensione** dei suoi compiti. **La valutazione** tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

1. L'Agenzia effettua regolari valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività che comportano spese ingenti. **Il direttore** comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.

2. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

3. Entro il **31 dicembre 2011** l'Agenzia commissiona una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione

– tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei

suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali;

– *include una valutazione dell'eventuale necessità di modificare i compiti, l'ambito di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia;*

– include un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi *modifica* dei suoi compiti; *e*

– tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

La valutazione esamina altresì l'eventuale necessità di adattare o estendere i compiti, il campo di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia, e segnatamente la necessità di prevedere modifiche strutturali per garantire il rispetto delle disposizioni di efficacia orizzontale relative alle agenzie di regolamentazione, quando dette disposizioni siano entrate in vigore.

Emendamento 43
Articolo 32, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 31 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche nell'Agenzia, le sue prassi di lavoro e la portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione della valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche.

1. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 31, **paragrafi 3 e 4**, e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche nell'Agenzia, le sue prassi di lavoro e la portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione della valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche.

MOTIVAZIONE

Ai fini dell'elaborazione della Costituzione dell'Unione europea (UE), di fatto sospesa, la relatrice ritiene che per l'Europa sia giunto il momento di richiamare l'attenzione sulla tutela e sulla promozione dei diritti umani fondamentali.

Nel discutere il ruolo del Parlamento europeo (PE) nel processo di istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è indispensabile mantenere l'alto livello di ambizione della sua prima proposta a riguardo. Nel quadro dell'approfondito dibattito interistituzionale concernente il mandato e la struttura dell'Agenzia, è pertanto necessario attenersi ai principi formulati nella risoluzione del PE del 26 maggio 2005 sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali concernenti il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui l'Agenzia per i diritti fondamentali.

Conformemente a tale risoluzione e alle attuali opinioni della relatrice, è essenziale creare un'Agenzia che sia allo stesso tempo *indipendente e responsabile*. Occorre pertanto trovare un equilibrio tra queste due esigenze, senza mai dimenticare che l'obiettivo principale è la creazione di un organo funzionale ed efficiente. A tale scopo è necessaria una collaborazione stretta e attiva fra le tre istituzioni europee: prima di tutto è indispensabile raggiungere un consenso politico.

Un'agenzia di questo tipo appare interessante solo se in grado di perseguire i propri obiettivi con *legittimità, efficienza e credibilità*. In tale processo appare necessario raggiungere un equilibrio tra due sfide concorrenti: rafforzare l'indipendenza e garantire la responsabilità nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea. Un'agenzia adeguatamente legittima e responsabile deve innanzitutto concentrarsi sugli Stati membri dell'Unione, senza tuttavia escludere la possibilità di occuparsi di questioni legate a paesi terzi, nella misura in cui esse interessano l'applicazione del diritto comunitario e le politiche interne della UE.

La relatrice ha modificato la proposta originale della Commissione per garantire che proprio tali aspetti caratterizzino il nuovo organo. Gli emendamenti possono essere suddivisi in *tre serie principali di argomenti*.

Innanzitutto, al fine di potenziare la legittimità dell'Agenzia, nel quadro della definizione del suo mandato e della sua struttura, *il ruolo del Parlamento europeo* deve assumere un'importanza maggiore rispetto a quella prevista dalla proposta della Commissione (gli emendamenti n. 8, 9, 13, 19, 21 e 39 sono finalizzati a conseguire tale obiettivo).

In secondo luogo, nell'ambito della definizione del ruolo, della sfera di competenza geografica e dei compiti dell'Agenzia, è necessario tenere debitamente in considerazione *l'attività del Consiglio d'Europa*, al fine di evitare duplicazioni e di garantire sinergie (aspetto affrontato negli emendamenti n. 11, 17, 25, 31, 33 e 40).

In terzo luogo, per quanto concerne la sua struttura, *l'indipendenza dell'Agenzia* può essere assicurata unicamente se i suoi membri e i suoi apparati decisionali sono indipendenti e designati seguendo una procedura trasparente. È necessario che, oltre alla Commissione,

anche il Parlamento sia coinvolto nella definizione del suo Quadro pluriennale (emendamento n. 22). Inoltre l'Agenzia dovrebbe disporre dell'opportunità di esaminare questioni di sua iniziativa (gli emendamenti n. 32, 33, 38, 39 e 40 mirano a conseguire questo obiettivo dalle molteplici implicazioni).

Quanto alla *sfera di competenza geografica dell'Agenzia*, la relatrice ritiene che la funzione primaria dell'Agenzia dovrebbe consistere nell'aiutare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri ad adempiere al loro dovere sancito dal diritto comunitario di rispettare i diritti fondamentali nell'ambito delle politiche. Ciononostante i paesi terzi non possono essere esclusi dal suo raggio d'intervento, in quanto è necessario prendere in equa considerazione le dimensioni esterne di una data normativa europea o di una politica interna. Nella ricerca di un compromesso sulla questione è stato tenuto in debito conto il potenziamento della collaborazione con la commissione per gli affari esteri (l'emendamento 16 contempla tale accordo).

Gli emendamenti presentati ambiscono a collocare l'Agenzia al centro del movimento europeo per una migliore tutela dei diritti fondamentali; nell'ambito di tale processo è necessario fare riferimento a ogni esperienza esistente. Affinché l'Europa sia considerata un simbolo dei diritti fondamentali, essi dovrebbero costituire il fulcro di tutte le politiche e misure comunitarie.

11.5.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Relatore per parere (*): Cem Özdemir

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – Articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è sempre stato uno strenuo difensore dei diritti umani e dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nel mondo. Per tale motivo la creazione da parte dell'Unione europea dell'Agenzia proposta corrisponde ad un atto lungamente atteso. Istituito tale Agenzia, in effetti, l'Unione europea dimostra la sua capacità di garantire il rispetto dei diritti umani nelle sue politiche. Per quanto riguarda il suo mandato (articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali), l'Agenzia dovrebbe puntare a coordinare le sue azioni e a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa onde evitare qualsiasi duplicazione. Infatti, essa dovrebbe tenere debitamente conto delle informazioni, delle analisi e del lavoro del Consiglio d'Europa e, in particolare, dei suoi meccanismi di controllo in materia di diritti umani, per evitare di creare linee divisorie e doppie norme che rischierebbero di indebolire la protezione complessiva dei diritti umani in Europa.

Il ruolo primario dell'Agenzia consiste nel fornire assistenza alle istituzioni dell'Unione europea e ai suoi Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, affinché essi assolvano ai loro doveri, sulla base del diritto dell'Unione europea e del diritto comunitario, per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali nello sviluppo delle loro politiche. A tale riguardo, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma del diritto europeo e internazionale, siano ritenuti potenzialmente responsabili di atti in violazione dei diritti umani in paesi terzi e che pertanto l'Agenzia abbia il mandato di rivedere le politiche che potrebbero condurre ad una tale responsabilità. In questa sua funzione, l'Agenzia potrebbe agire come un sistema di "allarme rapido" in relazione alle violazioni dei diritti umani nei paesi terzi.

Il ruolo complementare dell'Agenzia è quello di assistere l'Unione europea nell'applicazione delle sue politiche esterne, qualora queste richiedano una valutazione della situazione in un paese terzo per quanto riguarda i diritti umani (articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione europea). Essa è inoltre aperta ad una partecipazione attiva dei paesi identificati dal Consiglio europeo come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione, secondo quanto proposto dalla Commissione europea nella sua proposta (articolo 27). Questa è la lezione che si può ricavare dai passati allargamenti, che contribuirà ad agevolare la futura integrazione dei paesi candidati nell'Unione europea. Inoltre, un ruolo simile per l'Agenzia scaturisce dagli accordi conclusi dall'Unione europea con i paesi terzi (articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione europea), in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato, compresa una clausola di condizionalità relativa al rispetto dei diritti umani, vale a dire una clausola che va applicata reciprocamente.

Il Parlamento europeo, in quanto istituzione eletta direttamente dal popolo e, insieme al Consiglio, responsabile del controllo politico delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, deve essere in grado di fare appello ai servizi e alla consulenza dell'Agenzia per una valutazione ben fondata.

Le questioni del rafforzamento dell'indipendenza dell'Agenzia e della responsabilità di quest'ultima nei confronti delle Istituzioni europee dovrebbero essere esaminate in collaborazione con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Per tale ragione la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti dell'uomo invitano la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
<p>(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, <i>e</i> dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio</p>	<p>Emendamento 1 Considerando 2</p> <p>(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea, <i>in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da tutti gli altri strumenti</i></p>

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

internazionali in materia di diritti umani, dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 2
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa **evitando di cadere in uno stato di dipendenza o interdipendenza da esso**. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

Motivazione

La collaborazione non limita la capacità dell'Agenzia di decidere autonomamente in base a posizioni proprie.

Emendamento 3
Considerando 18

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia **nonché di partecipare alla nomina del direttore dell'Agenzia e di prorogarne il mandato**.

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la sua funzione di controllo anche relativamente alla gestione dell'Agenzia.

Emendamento 4 Considerando 26 bis

(26 bis) Il Parlamento europeo riconosce e ribadisce l'importanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti gli accordi conclusi dall'Unione europea con paesi terzi e riconosce che la Commissione dovrebbe valutare attivamente il rispetto di tali obblighi fondamentali.

Emendamento 5 Articolo 2

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. ***Pur essendo il successore legale dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, l'Agenzia sviluppa metodologie, procedure e processi decisionali propri e, nelle sue attività, si ispira al principio di oggettività scientifica.***

Emendamento 6 Articolo 3, paragrafo 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, ***e nell'articolo 11*** del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, *con il dovuto rispetto delle norme internazionali esistenti in materia di diritti umani quali, ad esempio, quelle contenute nella Convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nei suoi protocolli, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in tutti gli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani.*

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali *nell'Unione europea e nei* suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali *e l'impatto su di essi delle attività dell'Unione europea, dei* suoi Stati membri *e dei paesi candidati* quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 4

4. *Fermo restando il disposto dell'articolo 27*, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi *con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.*

4. L'Agenzia fornisce, a richiesta *del Parlamento europeo*, della Commissione *o del Consiglio*, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi, *nella misura in cui ciò riguarda una dimensione esterna dell'applicazione del diritto comunitario o di una politica interna, fermo restando il disposto dell'articolo 9. Tale compito non deve pregiudicare l'obiettivo primario dell'attività dell'Agenzia, vale a dire gli Stati membri.*

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Al più tardi due anni dopo la nomina del suo primo consiglio di amministrazione, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio una valutazione approfondita del proprio mandato quale definito nel presente articolo, in base alle proprie capacità finanziarie e amministrative, includendo, se del caso, eventuali proposte di modifica.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***conclusioni*** e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***raccomandazioni*** e pareri su questioni di ordine generale ***e su accordi internazionali***, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

Motivazione

Affinché l'Agenzia fornisca realmente un valore aggiunto, è importante che essa possa formulare raccomandazioni, anche su accordi internazionali.

Emendamento 11
Articolo 9

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende ***l'obbligo del*** Consiglio d'Europa di designare ***una personalità indipendente*** come ***membro*** del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo ***bilaterale*** con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende ***tra l'altro:***

a) la possibilità per il Consiglio d'Europa di designare i suoi rappresentanti o il suo Commissario per i diritti umani come membri del Consiglio di amministrazione dell' Agenzia in conformità con l'articolo 11;

b) la cooperazione rafforzata tra l'Agenzia e gli organi competenti del Consiglio d'Europa in relazione ai paesi terzi membri del Consiglio d'Europa.

Emendamento 12
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Cooperazione con le Nazioni Unite

L'Agenzia tiene conto, nell'esercizio delle sue attività, degli organi competenti delle Nazioni Unite, tra cui l'Alto Commissario per i diritti umani, con i quali può stipulare accordi di cooperazione.

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe coordinare le sue attività con quelle degli organi competenti delle Nazioni Unite.

Emendamento 13
Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Cooperazione con le ONG per i diritti umani

Nell'esercizio delle sue attività l'Agenzia collabora con ONG riconosciute che operano nel campo dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le denunce e le relazioni, presentate regolarmente da tali organizzazioni, sulle violazioni dei diritti umani nell'Unione europea e in paesi terzi.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare **solo** alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere **a)** e **b)**.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può **non** partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere **c), d), e), f), h), i) e j)**.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di assegnare alla persona nominata dal Consiglio d'Europa un voto in materie quali l'adozione delle conclusioni e dei pareri su argomenti generali nonché sulle procedure, contribuendo in tal modo a rafforzare la coerenza e la complementarità con le norme e le attività del Consiglio d'Europa.

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, **dalla persona nominata dal Consiglio d'Europa per il consiglio di amministrazione** e da due rappresentanti della Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento persegue lo stesso obiettivo degli emendamenti 5, 6 e 7.

Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il

direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. ***Il Parlamento europeo respinge o approva la nomina del direttore.***

Emendamento 17
Articolo 13, paragrafo 2

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro. ***Un'eventuale proroga del mandato del direttore è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo.***

Motivazione

È opportuno che il Parlamento europeo svolga la sua funzione di controllo nel processo di proroga del mandato del direttore.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 5

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione.

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo.***

Emendamento 19
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce **una volta** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce **almeno due volte** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione, **o ogniqualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei suoi componenti**. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dall'Agenzia e sono rese pubbliche.

Emendamento 20
Articolo 27, paragrafo 1

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione, **in qualità di osservatori**, di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre nell'Agenzia potenziali nuovi Stati membri dell'Unione europea e ad associarli nelle sue attività prima dell'adesione, conformemente al suo obiettivo principale.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali			
Riferimenti	COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)			
Commissione competente per il merito	LIBE			
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 29.9.2005			
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	29.9.2005			
Relatore per parere Nomina	Cem Özdemir 29.8.2005			
Relatore per parere sostituito				
Esame in commissione	21.11.2005	4.1.2006	24.1.2006	20.2.2006 3.5.2006
Approvazione	3.5.2006			
Esito della votazione finale	+: 38 –: 5 0: 3			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Michl Ebner, Kinga Gál, Milan Horáček, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Tatjana Ždanoka			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)				

25.4.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Relatrice per parere: Jutta D. Haug

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Proposta della Commissione

Osservazioni generali

Il 13 dicembre 2003 il Consiglio europeo, riconosciuta l'importanza della raccolta e dell'analisi dei dati relativi ai diritti dell'uomo, finalizzata alla definizione di una politica dell'Unione in questo settore, ha convenuto di trasformare l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (UEMC) e di ampliare il suo mandato trasformandolo in un'Agenzia per i diritti dell'uomo. La Commissione ha accolto l'iniziativa e ha espresso l'intenzione di presentare una proposta di modifica del regolamento 1035/97 del 2 giugno 1997 che istituisce il suddetto Osservatorio.

L'idea dell'Agenzia per i diritti dell'uomo è stata successivamente inserita nel programma dell'Aia – Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea, adottato il 4-5 novembre 2004. Il 16 e 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo ha invitato a dare ulteriore sviluppo all'accordo relativo all'istituzione dell'Agenzia per i diritti dell'uomo. Secondo il documento "Obiettivi strategici 2005-2009, l'Europa nel 2010: Un partenariato per il rinnovamento europeo – Prosperità, solidarietà e sicurezza", adottato dalla Commissione il 26 gennaio 2005, la protezione dei diritti fondamentali deve figurare in prima linea tra le iniziative europee, attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per i diritti fondamentali.

Incidenza finanziaria

L'attuale Osservatorio ha un bilancio annuo di 8,2 milioni di euro e impiega 37 persone. Si propone che la nuova Agenzia sia operativa dal 1° gennaio 2007, e che riceva un mandato notevolmente ampliato. L'esperienza dimostra che l'istituzione di un'agenzia richiede tra i due e i tre anni, e si prevede che un importante ampliamento di un'istituzione esistente richieda lo stesso periodo di

tempo.

Si propone pertanto di destinare alla nuova agenzia un bilancio in progressivo aumento per il periodo 2007-2013 al fine di tener conto dell'inevitabile periodo di transizione. La programmazione finanziaria indicativa è la seguente: bilancio 2007: 16 milioni di euro; 2008: 20 milioni di euro; 2009: 21 milioni di euro; 2010: 23 milioni di euro; 2011: 26 milioni di euro; 2012: 28 milioni di euro; 2013: 29 milioni di euro. Si propone un organico complessivo di 100 persone.

La dotazione finanziaria è ripartita nel modo seguente:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Sovvenzione al titolo 1 – Personale								
SI/SP	4,806	6,318	7,560	8,640	9,720	10,800	10,800	58,644
Sovvenzione al titolo 2 – Altre spese amministrative								
SI/SP	1,200	1,550	1,900	2,150	2,400	2,700	2,700	14,600
Sovvenzione al titolo 3 – Spese operative								
	9,894	12,132	11,540	12,810	14,280	14,600	16,400	91,656
IMPORTO DI RIFERIMENTO TOTALE	15,900	20,000	21,000	23,600	26,400	28,100	29,900	164,900

Nel periodo 2007-2013 saranno necessari i seguenti importi, comprensivi del costo delle risorse umane:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
TOTALE SI/SP	16,262	20,365	21,368	24,030	26,834	28,538	30,338	167,735

Osservazioni

La relatrice riconosce che le agenzie decentrate possono effettivamente costituire la risposta adatta all'esigenza di migliorare la gestione delle attività dell'Unione. Soprattutto nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei, le agenzie attuali e future possono svolgere un ruolo importante. Una nuova Agenzia per i diritti fondamentali, indipendente e rispettata, collocata in un contesto che consenta di operare in modo efficace, potrebbe effettivamente fornire valore aggiunto europeo a tutte le persone che vivono nell'odierna Unione europea.

Tuttavia, la proliferazione di agenzie cui si è assistito nell'ultimo decennio desta preoccupazione in riferimento alla crescente quota di fondi operativi che in questo modo sono utilizzati per spese che per la loro stessa natura sono di tipo amministrativo. Soprattutto a fronte delle scarse risorse per le prossime prospettive finanziarie 2007-2013 e dinanzi al desiderio del Parlamento di fissare un massimale globale per le agenzie decentrate, la relatrice desidera sottolineare ancora una volta che è il momento di ricercare l'efficienza economica anche nell'ambito delle agenzie dell'Unione europea. In un contesto di forti incertezze finanziarie, non ci si può più permettere la duplicazione dell'attività di agenzie diverse competenti per materie affini tra loro.

Riguardo all'importo di riferimento previsto per l'Agenzia per i diritti fondamentali, è importante osservare che, secondo l'ultima ripartizione indicativa di spesa elaborata dalla Commissione sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, sembra al momento garantito il finanziamento necessario a titolo della sottorubrica 3A delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013. Naturalmente, la valutazione definitiva della situazione, rispetto anche alla richiesta di un massimale globale per le agenzie, può essere effettuata soltanto dopo l'accordo sulle nuove prospettive finanziarie.

Nella presente fase, la relatrice desidera osservare che le cifre attuali sembrano indicare che fino al 2013 potrebbe essere molto difficile (e forse addirittura impossibile) finanziare a titolo della sottorubrica 3A eventuali nuove agenzie che non siano già state proposte. In caso di nuovi sviluppi nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che richiedessero la creazione di una nuova agenzia, potrebbero semplicemente mancare i fondi necessari.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente nel merito, ad inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1 Paragrafo 1 bis (nuovo)

1bis. ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica xx delle nuove prospettive finanziarie pluriennali e con le disposizioni del punto 47 del IIA del xxx;

Proposta di regolamento

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2 Articolo 31, paragrafo 2

2. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di

2. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione, *soprattutto se sono state*

¹ Non ancora pubblicato nella GU.

valutazione.

effettuate spese ingenti.

Motivazione

Occorre che l'autorità di bilancio sia informata in merito alle attività che comportano spese ingenti, soprattutto se la valutazione evidenzia dei problemi.

Emendamento 3

Articolo 31, paragrafo 3, comma 2

La valutazione esamina altresì l'eventuale necessità di adattare o estendere i compiti, il campo di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia, e segnatamente la necessità di prevedere modifiche strutturali per garantire il rispetto delle disposizioni di efficacia orizzontale relative alle agenzie di regolamentazione, quando dette disposizioni siano entrate in vigore.

La valutazione esamina altresì l'eventuale necessità di adattare o estendere i compiti, il campo di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia, e segnatamente la necessità di prevedere **particolari** modifiche strutturali per garantire il rispetto delle disposizioni di efficacia orizzontale relative alle agenzie di regolamentazione, quando dette disposizioni siano entrate in vigore. **Le conseguenze finanziarie di tale eventuale adattamento o estensione sono specificate nella relazione di valutazione.**

Motivazione

È necessario che la valutazione indichi le conseguenze finanziarie di eventuali variazioni apportate riguardo alla struttura o ai compiti dell'Agenzia. Ciò assume rilevanza ancora maggiore qualora nelle nuove prospettive finanziarie venga inserito un massimale globale per le agenzie.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Riferimenti	COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 29.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatrice per parere Nomina	Jutta D. Haug 20.9.2004
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	25.4.2006
Approvazione	25.4.2006
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Hans-Peter Martin, Peter Šťastný
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

22.3.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Relatrice per parere: Emine Bozkurt

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2
(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa e dei diversi strumenti giuridici come la Carta dei diritti del fanciullo , nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

I bambini appartengono ad un gruppo particolarmente vulnerabile, è quindi molto importante dedicare loro un'attenzione specifica su cui è necessario insistere.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo **e i diritti del bambino**, rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 3

Considerando 13

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione. **In tutte le relazioni si deve**

tener conto senza alcuna limitazione della integrazione della dimensione di genere.

Motivazione

L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe avere un ruolo fondamentale nei lavori dell'Agenzia.

Emendamento 4
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L'Agenzia dovrebbe contribuire a sostenere una politica pubblica di difesa dei diritti del bambino definendo programmi specifici che garantiscano un rispetto assoluto dei suoi diritti.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Motivazione

L'emendamento pone rimedio alle lacune summenzionate estendendo la responsabilità dell'agenzia, che dovrà rispondere nei confronti di tutte le istituzioni dell'UE.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I diritti del bambino sono un fattore determinante del rispetto dei diritti fondamentali, per cui l'Agenzia deve adoperarsi per realizzare e favorire azioni prioritarie che tengano conto unicamente dell'interesse superiore del bambino, in particolare destinate ai bambini più diseredati, ai bambini abbandonati e ai bambini in situazioni di disagio psichico e affettivo. Instaura un dialogo costruttivo con gli Stati membri al fine di adoperarsi per tutelare tutti i diritti del bambino.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) predispone metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

b) predispone, ***tenendo conto dell'integrazione della dimensione di genere***, metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

(b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia, ***ma anche prestare equa attenzione alle aree tematiche oggetto di violazione dei diritti fondamentali e dei diritti del bambino, nonché alla tutela delle minoranze nazionali e dei gruppi più vulnerabili.***

Motivazione

Il quadro pluriennale non dovrebbe avere un approccio parziale che combini una limitazione delle risorse (cfr. altri commi dello stesso articolo) e una "preferenza" per il razzismo e la xenofobia. Pertanto la formulazione del presente comma dovrebbe indicare un impegno a tenere debitamente ed equamente conto di tutti i settori oggetto di violazione dei diritti fondamentali al fine di fornire all'organo decisionale un quadro d'azione meglio definito

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) è conforme all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, e all'articolo 3 dello stesso trattato, secondo cui l'azione della Comunità a norma di detto articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

Emendamento 10

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

(e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della Comunità.

(e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della ***Comunità, in particolare l'Istituto europeo per la parità di genere.***

Motivazione

Il migliore uso di risorse sia dell'Istituto, sia dell'Agenzia per i diritti fondamentali, implica una cooperazione specifica che faciliterà il rispetto delle rispettive competenze.

Emendamento 11

Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri e le istituzioni che designano i membri del consiglio di amministrazione mirano ad assicurare una rappresentazione equilibrata di donne e uomini nel consiglio.

Emendamento 12
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. **Il presidente esprime il voto decisivo.** La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

Motivazione

Trattandosi della decisione in seno al consiglio di amministrazione, il presidente dovrebbe essere posto su un piano di parità con gli altri membri del Consiglio.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 8

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere **può assistere** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

8. Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere **assiste** alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore, **al fine di coordinare i rispettivi programmi di lavoro annuali.** I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 15 della proposta della Commissione. Inoltre, la cooperazione pratica tra i due organi dovrà aver luogo tramite un coordinamento dei programmi di lavoro. È pertanto fondamentale una presenza chiaramente definita del direttore dell'Istituto alle riunioni del consiglio di amministrazione, a garanzia di una cooperazione efficace.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, **dalla persona nominata al consiglio di amministrazione dal Consiglio d'Europa** e da due rappresentanti della Commissione.

Motivazione

L'emendamento tende a rafforzare le disposizioni volte a evitare la duplicazione delle attività del Consiglio d'Europa e a dare a quest'ultimo la possibilità di essere rappresentato in seno all'Agenzia, fornendo così un meccanismo concreto che contribuisce a evitare la duplicazione del lavoro del Consiglio d'Europa e ad assicurare la coerenza e la complementarità.

Emendamento 15 Articolo 14, paragrafo 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e **dei diritti del bambino**, della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 16 Articolo 23, paragrafo 1

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di

questo regime.

questo regime. ***Viene prestata un'attenzione particolare all'equa rappresentanza di donne e uomini.***

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un riferimento nel regolamento, mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.

Emendamento 17 Articolo 27, paragrafo 3

3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

3. L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali ***e quella dei diritti del bambino*** nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Motivazione

Identica a quella relativa all'emendamento al considerando 2.

Emendamento 18 Articolo 31, paragrafo 3

3. Entro il 31 dicembre 2009 l'Agenzia commissiona una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali e include un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

3. Entro il 31 dicembre 2009 l'Agenzia commissiona una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro, ***della politica di pari opportunità in seno all'Agenzia*** e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali e include un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello

comunitario che nazionale.

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un riferimento nel regolamento, mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Riferimenti	COM (2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 29.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Emine Bozkurt 4.10.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.2.2006 21.3.2006
Approvazione	21.3.2006
Esito della votazione finale	+: 17 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali				
Riferimenti	COM(2005)0280– C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)				
Consultazione del PE	22.9.2005				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 29.9.2005				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 29.9.2005	FEMM 29.9.2005	AFCO 29.9.2005	CULT 29.9.2005	BUDG 29.9.2005
Pareri non espressi Decisione	AFCO 18.5.2006	CULT 30.8.2005			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	AFET 29.9.2005				
Relatore(i) Nomina	Kinga Gál 14.9.2005				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata – decisione					
Contestazione della base giuridica Parere JURI					
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG					
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula					
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula					
Esame in commissione	4.10.2005 4.5.2006	24.1.2006 1.6.2006	22.2.2006	23.3.2006	
Approvazione	13.09.2006				
Esito della votazione finale	+ : 31 - : 6 0 : 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frieda Brepoels, Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Thomas Wise				
Deposito	25.9.2006				

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...
--	-----